

COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

ORIGINALE COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 11/05/2019

OGGETTO: Conferma aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019.

L'anno **2019**, il giorno **11**, del mese di **maggio**, alle ore **16:20**, presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato alle ore 16:00, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

NR.	COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
1. SIG.	PEPE	MARIO	X	
2. SIG.	COSTANTINO	GIOVANNI	X	
3. SIG.	FASANO	ANTONIO	X	
4. SIG.	FORLANO	PIERO - (PIERINO)	X	
5. SIG.	MANZIONE	ORNELLA	X	
6. SIG.	OPROMOLLA	FILIPPO	X	
7. SIG.	VALITUTTO	MARIANTONIETTA	X	
8. SIG.	VECCHIO	FRANCO	X	
9. SIG.	CAPUTO	PASQUALE	X	
10. SIG.	AMORUSO	DEBORAH	X	
11. SIG.	MANZIONE	ENRICO	X	
TOTALE			11	0

Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:

!X! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

f.to dott. Giovanni Costantino

!! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasso per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasso

!X! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

f.to dott. Giovanni Costantino

Il Sindaco legge l'oggetto della proposta e cede la parola al consigliere assessore Costantino, il quale relaziona in merito, affermando che anche l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF è rimasta invariata rispetto all'anno 2018 ed agli anni precedenti.

In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta.

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3).

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

"11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 6 del giorno 26/04/2018, con la quale è stata confermata per l'anno 2018, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, un misura unica dello 0,5% per tutti i seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a €15.000	0,5 %
Oltre €15.000 e fino a €28.000	0,5 %
Oltre €28.000 e fino a €55.000	0,5 %
Oltre €55.000 e fino a €75.000	0,5 %
Oltre €75.000	0,5 %

RITENUTO opportuno, per l'anno 2019, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica dello 0,5.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del giorno 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del giorno 02/02/2019, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Statuto Comunale.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione favorevole, espressa per alzata di mano come di seguito specificato:

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

ASTENUTI: 5 (consiglieri Amoruso, Caputo, Manzione Enrico, Opromolla e Fasano)

VOTANTI: 6

FAVOREVOLI: 6

CONTRARI: 0

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti, nel rispetto della normativa vigente, per l'anno 2019, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, così come stabilite con la precitata deliberazione di C.C. n. 9 del 29/04/2017, nella misura unica dello 0,5 %;

2) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

3) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge con il seguente esito: n. 6 favorevoli (n. 5 astenuti: consiglieri Amoruso, Caputo, Manzione Enrico, Opromolla e Fasano), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale FF
f.to dott. Mario Pepe

Il Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 07/06/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione, lì 07/06/2019

Il Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 11/05/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì 07/06/2019

Il Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti

! X ! COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione, lì 07/06/2019

Il Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti